ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 21

Interventi a favore degli associati

COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-21-interventi-a-favore-degli-associati/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it